ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 12

Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attivita' lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attivita' in comune. Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16. Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

Versione in vigore dal 24 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento penitenziario
Estremi	Legge 26 luglio 1975, n. 354
Titolo	I — Trattamento penitenziario
Capo	II — Condizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-penitenziario/art-12-attrezzature-per-attivita-di-lavoro-di-istruzione-e-di-ricreazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it